

## Decreto del Direttore amministrativo nr. 81 del 30/06/2020

Proponente: Dott.ssa Daniela Masini

Settore Provveditorato

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione per omissis (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Ing. Marcello Mossa Verre

Responsabile del procedimento:Dott.ssa Daniela Masini

Estensore: Dott.ssa Daniela Masini

Struttura stabile di supporto ai RUP: Settore Provveditorato

Il Responsabile: Dott.ssa Daniela Masini

Oggetto: Accordi quadro con un massimo di cinque operatori economici (ex art. 54, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016), corrispondenti a 9 lotti di DPI, per la durata massima di 4 anni, di cui al Decreto Da n. 125/2019. Presa atto ritiro offerta e affidamento lotti 2,3, 4 e 7.

# **ALLEGATI N.: 1**

Denominazione	Pubblicazione	Tipo Supporto
accordo quadro lotto 7	no	digitale

Natura dell'atto: immediatamente eseguibile

#### Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto "Nuova disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 56 del 06.04.2017, con il quale alla sottoscritta è stato rinnovato, a decorrere dal 10.04.2017, l'incarico di Direttore amministrativo dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 238 del 13.09.2011 è stato adottato il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 796 del 19.09.2011), successivamente modificato con decreti n.1 del 04.01.2013 e n. 108 del 23.07.2013;

Visto l'"Atto di disciplina dell'organizzazione interna" approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011 (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento organizzativo dell'Agenzia), modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013;

## Visti:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 34 "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.M. Ambiente dell'11.01.2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili";

Visto il decreto del Direttore amministrativo n. 103/2018 con il quale veniva indetta una procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, finalizzata alla conclusione di Accordi Quadro, ciascuno con massimo di 5 operatori economici (ex art. 54, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), corrispondenti a 9 lotti relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento tecnico a ridotto impatto ambientale, per la durata massima di quattro anni, in modalità telematica mediante utilizzo della piattaforma START (Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana), per l'importo di euro 204.000,00, oltre IVA, così suddivisi:

LOTTO	OGGETTO	VALORE MASSIMO QUADRIENNALE A BASE DI APPALTO
1	Protezione Capo Udito Viso Occhi	10.000,00
2	Protezione vie respiratorie	13.000,00
3	Protezione degli arti superiori	11.000,00
4	Protezione corpo intero	60.000,00
5	Protezione arti inferiori	50.000,00
6	Attrezzature sportive	10.000,00
7	Protezione anticaduta	10.000,00
8	Primo soccorso ed emergenza	10.000,00
9	Vestiario	30.000,00

Visto il decreto del Direttore amministrativo n. 125/2019 con il quale è stato disposto di concludere gli accordi quadro (ex art. 54, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), rispettivamente per i seguenti Lotti 1, 2, 4, 5, 8 e 9 con gli operatori economici di cui all'elenco allegato "1":

**LOTTO 1** (Protezione Capo Udito Viso Occhi) euro 10.000,00, oltre IVA (con tre operatori economici)

**LOTTO 2** (Protezione vie respiratorie) euro 13.000,00, oltre IVA (con due operatori economici)

**LOTTO 4** (Protezione corpo intero) euro 60.000,00, oltre IVA (con due operatori economici)

**LOTTO 5** (Protezione arti inferiori) euro 50.000,00, oltre IVA (con quattro operatori economici)

**LOTTO 8** (Primo soccorso ed emergenza) euro 10.000,00, oltre IVA (con quattro operatori economici)

**LOTTO 9** (Vestiario) Euro 30.000, oltre IVA (con tre operatori economici)

## Dato atto che:

- l'accordo quadro relativo al lotto 2 è stato affidato a due operatori economici: Italfor Srl e L'Antinfortunistica Srl;
- l'accordo quadro relativo al lotto 4 è stato affidato a due operatori economici: Bisicur Srl e L'Antinfortunistica Srl;
- l'accordo quadro relativo al lotto 2 è stato stipulato con la società Italfor Srl in data 04.03.2020 e l'accordo quadro relativo al lotto 4 è stato stipulato con la ditta Bisicur Srl in data 08.04.2020;
- la società L'Antinfortunistica Srl (a seguito di numerosi solleciti) ha comunicato il ritiro dell'offerta formulata per la partecipazione ai lotti degli accordi quadro, con nota ricevuta il 20.05.2020 (ns. Prot. n. 33348, agli atti);

Dato atto che l'art. 17 del Capitolato speciale di appalto prevede che l'accordo quadro cessi i propri effetti giuridici allorquando rimanga presente un solo operatore economico, in quanto il presupposto dell'accordo è il successivo confronto concorrenziale con più operatori economici (quindi almeno due);

Verificato che, sia per il lotto 2 che per il lotto 4, è quindi venuto meno il presupposto sopraindicato, in quanto, a seguito del ritiro della società L'Antinfortunistica Srl, rimane un solo operatore economico per ciascuno dei lotti sopraindicati;

Considerato quindi che l'efficacia degli accordi quadro stipulati, relativi ai lotti 2 e 4, è venuta meno per i motivi sopraindicati, mentre negli altri accordi quadro il numero degli operatori è almeno due e quindi non si pone il problema;

Considerato altresì che il tempo occorso per l'espletamento della procedura di gara e della fase contrattuale è risultato molto lungo, sia per la particolarità e la complessità di gestione della procedura finalizzata alla conclusione di Accordi Quadro, ciascuno con massimo di 5 operatori economici (ex art. 54, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016), corrispondenti a 9 lotti relativi alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e abbigliamento tecnico, sia per la sospensione dei termini del procedimento ai sensi delle disposizioni emanate per l'emergenza epidemiologica COVID 19;

Ritenuto, al fine di conservare l'attività amministrativa svolta in riferimento alla procedura di gara (molto complessa e che ha richiesto tempi significativi) ed ai fini del perseguimento dei principi di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, di affidare:

- l'accordo quadro ex lotto 2 (Protezione vie respiratorie) del valore massimo di euro 13.000,00 oltre IVA, per la durata di 4 anni, alla società Italfor Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato speciale di appalto della gara espletata, ed ai prezzi unitari offerti;
- l'accordo quadro ex lotto 3 (Protezione arti superiori) del valore massimo di euro 11.000,00 oltre IVA, per la durata di 4 anni, alla società Bisicur Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.

- a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato speciale di appalto della gara espletata, ed ai prezzi unitari offerti;
- l'accordo quadro ex lotto 4 (Protezione corpo intero) del valore massimo di euro 60.000,00, oltre IVA, per la durata di 4 anni alla società Bisicur Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato speciale di appalto della gara espletata, ed ai prezzi unitari offerti;

Ricordato che l'accordo quadro costituisce un documento base per la regolamentazione e l'affidamento degli appalti attuativi (ordini/contratto), nel termine di quattro anni e pertanto l'indicazione di corrispettivo contrattuale non è in alcun modo impegnativo e vincolante per ARPAT;

Ricordato che con il sopracitato decreto n. 125/2019 veniva disposto relativamente al lotto 7 di chiedere ai concorrenti la campionatura dei prodotti al fine di rilevare l'idoneità degli stessi alla luce dei prezzi molto diversificati emersi in sede di esame dell'offerta economica, per cui ne veniva rinviata ogni determinazione in merito ad un successivo provvedimento;

Considerato che alcuni concorrenti non hanno inviato la campionatura e che la verifica dell'idoneità dei prodotti sarà comunque effettuata dalle strutture ordinanti;

Ritenuto di soprassedere alla predetta verifica, stante anche l'urgenza di procedere con gli approvvigionamenti, considerato il notevole lasso temporale intercorso per l'espletamento della procedura di gara in questione;

Considerato che con il sopracitato decreto del Direttore amministrativo n. 125/2019 è stato preso atto che per il Lotto 7 (Protezione anticaduta), nel quale i concorrenti risultavano in numero 6, la selezione dei 5 operatori economici con i quali stipulare l'accordo quadro è stata effettuata sulla base del criterio del "minore prezzo" totale sui prodotti in comune tra i concorrenti, come previsto negli atti di gara, pertanto la società risultata sesta nella graduatoria delle offerte (di cui allegato sub "1"), non è stata ammessa all'accordo quadro;

Dato atto che il motivo di esclusione della società, sesta nella graduatoria delle offerte del lotto 7, risulta venuta meno, giacché il numero degli operatori economici, a seguito del ritiro dell'offerta da parte della società L'Antinfortunistica Srl scende a numero 5, per cui la società già esclusa, può essere riammessa all'accordo quadro relativo al lotto 7;

Ritenuto, quindi, di concludere l'accordo quadro relativo al lotto 7 (Protezione anticaduta) con gli operatori economici indicati nell'allegato"1" (omesso dalla pubblicazione in quanto contenente i nominativi delle società che fanno parte degli accordi quadro in quanto potenziali concorrenti per il successivo confronto concorrenziale in sede di appalti attuativi);

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

## decreta

1. di dare atto che la società L'Antinfortunistica Srl ha ritirato l'offerta formulata per la partecipazione ai lotti degli accordi quadro per la fornitura di dispositivi di protezione individuale di cui al decreto del Direttore amministrativo n. 125/2019;

- 2. di ammettere all'accordo quadro del lotto 7 (Protezione anticaduta), la società risultata sesta nella graduatoria delle offerte (di cui allegato sub "1"), a seguito del ritiro dell'offerta da parte della società L'Antinfortunistica Srl, per i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto;
- 3. di concludere l'accordo quadro relativo al lotto 7 (Protezione anticaduta) con gli operatori economici indicati nell'allegato"1" (omesso dalla pubblicazione in quanto contenente i nominativi delle società che fanno parte degli accordi quadro in quanto potenziali concorrenti per il successivo confronto concorrenziale in sede di appalti attuativi);
- 4. di dare atto che, in base all'art. 17 del CSA (agli atti), l'efficacia degli accordi quadro stipulati con la società Italfor Srl in data 04.03.2020 per il lotto 2 e con la ditta Bisicur Srl in data 08.04.2020 per il lotto 4, è venuta meno per i motivi sopraindicati, mentre negli altri accordi quadro il numero degli operatori è almeno due e quindi non si pone alcun problema;
- 5. di affidare, al fine di conservare l'attività amministrativa svolta in riferimento alla procedura di gara (molto complessa e che ha richiesto tempi significativi) ed ai fini del perseguimento dei principi di efficacia e semplificazione dell'azione amministrativa, i seguenti accordi quadro:
  - l'accordo quadro ex lotto 2 (Protezione vie respiratorie) del valore massimo di euro 13.000,00 oltre IVA, per la durata di 4 anni, alla società Italfor Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato speciale di appalto della gara espletata, ed ai prezzi unitari offerti;
  - l'accordo quadro ex lotto 3 (Protezione arti superiori) del valore massimo di euro 11.000,00 oltre IVA, per la durata di 4 anni, alla società Bisicur Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato speciale di appalto della gara espletata, ed ai prezzi unitari offerti;
  - l'accordo quadro ex lotto 4 (Protezione corpo intero) del valore massimo di euro 60.000,00, oltre IVA, per la durata di 4 anni alla società Bisicur Srl, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni contrattuali previste dal Capitolato speciale di appalto della gara espletata, ed ai prezzi unitari offerti;
- 6. di dare atto che il "Responsabile del Procedimento", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile del Settore Provveditorato, limitatamente alla procedura di affidamento dell'Accordo Quadro;
- 7. di nominare quali RUP degli appalti attuativi e DEC, ognuno per la rispettiva competenza, i Responsabili Amministrativi di Aree Vaste e il Responsabile del Settore Provveditorato;
- 8. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (DPI) e abbigliamento tecnico necessario per il normale svolgimento dell'attività del personale di ARPAT.

Il Direttore amministrativo Dott.ssa Paola Querci\*

\* "Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993."

## Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Paola Querci , sostituto responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 11/06/2020
- Daniela Masini , il proponente in data 29/06/2020
- $\bullet$  Paola Querci , Direttore amministrativo in data 30/06/2020
- $\bullet\,$  Marcello Mossa Verre  $\,$  , Direttore generale in data  $\,30/06/2020\,$